

tredecimesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati, con un minimo di 12/30 per gli impiegati che divengano invalidi dai cinque ai dieci anni di servizio e di 18/30 per quelli che divengano invalidi dopo i dieci anni di servizio, e con un massimo di 30/30".

Premesso che, ai sensi del 2° capoverso dell'art 24 dello stesso Regolamento per il Personale, all'impiegato posto in aspettativa per motivi di salute, e corrisposto dall'Amministrazione, per un massimo di sei mesi, lo stipendio ridotto di 1/3 e l'intera aggiunta di famiglia, il Direttore Generale chiede all'On. Consiglio di Amministrazione se, per un certo senso di equità, alla rendita di invalidità, di cui all'art. 50 sopra riportato, possa essere aggiunta una proporzionale quota dell'indennità di famiglia della quale eventualmente gode l'impiegato invalido all'atto della risoluzione del contratto di impiego, s'intende in quanto permangono le condizioni di famiglia che hanno motivato l'indennità.

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere la